

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Regolamento per la progressione economica all’interno della categoria e per la progressione verticale nel sistema di classificazione del personale dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

(Emanato con D.R. n.1139 del 4.9.2007 – Affisso all’Albo dell’Ateneo l’11.9.2007 – prot.n.20131)

INDICE

Titolo I - Capo I – Principi generali
Art.1 – Campo di applicazione
Art.2 – Tempi, procedure, modalità
Art.3 – Bando di selezione e contenuto
Titolo II - Capo II – Progressione economica all’interno della categoria
Art.4 – Requisiti di partecipazione
Titolo III - Capo III – Mobilità verticale
Art.5 – Requisiti di partecipazione
Art.6 – Esami
Art.7 – Valutazione dei titoli e delle prove
Art.8 – Modalità di certificazione dei titoli
Titolo IV - Capo IV – Procedure concorsuali
Art.9 – Commissioni giudicatrici
Art.10 – Formazione ed efficacia delle graduatorie
Art.11 – Costituzione del rapporto di lavoro
Titolo V – Capo V – Norme finali e transitorie
Art.12 - Disposizioni finali
Art.13 – Norme di rinvio

TITOLO I

Capo I Principi generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 56 e 57 del CCNL, le procedure selettive per la progressione economica all’interno delle categorie e per la progressione verticale nel sistema di classificazione dei dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Art. 2 Tempi, procedure, modalità

1. L’Amministrazione indice sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento procedure selettive, per ciascuna categoria e ciascuna area così come individuate dalla Tabella A allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Amministrazioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Università.

2. Le procedure selettive si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, anche mediante l'ausilio delle tecnologie informatiche.
3. Per lo svolgimento di tali procedure si adottano meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
4. I posti destinati ai passaggi sono coperti mediante accesso dall'esterno se le selezioni hanno esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

Art. 3

Bando di selezione e contenuto

1. Le procedure selettive sono indette con Bando emanato dal Direttore Amministrativo, nell'ambito dei posti disponibili come definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il bando viene affisso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ed è essere inserito nel sito Web dell'Ateneo.
3. Il Bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero ed il profilo professionale ovvero la posizione economica del posto messo a concorso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i requisiti generali e particolari richiesti per la partecipazione al concorso;
 - d) il tipo di prove, il relativo contenuto, le modalità con le quali sarà reso noto il diario e la sede delle prove stesse;
 - e) le categorie di titoli valutabili ai fini del concorso, qualora trattasi di concorso per titoli ed esami, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime;
 - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - g) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito;
 - h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Il Bando deve altresì individuare, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicuri il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal Bando di concorso per la presentazione delle domande.

4. Laddove il bando non contenga l'indicazione del punto di cui alla lettera d), le stesse saranno fissate dalla commissione giudicatrice e rese note agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle previste prove con raccomandata a mano presso la sede di lavoro.

5. Il mancato possesso dei requisiti soggettivi generali e particolari e/o specifici, ovvero il loro venir meno, che può essere accertato in ogni fase e grado del procedimento, determina *ipso iure* l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero, nell'ipotesi che la procedura si fosse già conclusa, l'annullamento dell'atto di reinquadramento.

TITOLO II

Capo II

Progressione economica all'interno della categoria

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive previste dai relativi bandi di selezione per la progressione economica all'interno della categoria, i dipendenti che abbiano maturato tre anni

di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore alla data di riferimento indicata nel bando di concorso.

2. Le prove selettive previste dal relativo bando di selezione hanno cadenza biennale. Le posizioni da ricoprire vengono determinate in seguito alla ripartizione dei fondi a ciò finalizzati nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione.
3. I criteri di selezione saranno individuati sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del vigente CCNL.

TITOLO III

Capo III Mobilità verticale

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. L'Orientale destina ai passaggi del proprio personale amministrativo e tecnico, in relazione alle diverse aree, alle categorie C, D ed EP la percentuale del 50% dei posti da coprire calcolati su base annua nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale effettuata dal Consiglio d'Amministrazione e dei suoi eventuali aggiornamenti.
Con il piano del fabbisogno del personale, il Consiglio di Amministrazione individua le esigenze da soddisfare, avvalendosi eventualmente di apposite Commissioni, attraverso l'accesso dall'esterno e quelle da soddisfare attraverso l'attuazione delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive indette dal Direttore Amministrativo e disciplinate dal presente Regolamento per l'accesso alla categoria superiore, in particolare:

Selezione per l'accesso alla categoria C

il personale inquadrato nella categoria B in possesso alternativamente:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un'anzianità di almeno tre anni nella categoria di appartenenza;
- anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;

Selezione per l'accesso alla categoria D

il personale inquadrato nella categoria C in possesso alternativamente:

- diploma di laurea e di un'anzianità di almeno tre anni nella categoria di appartenenza;
- diploma di scuola secondaria superiore di II° grado e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite;

Selezione per l'accesso alla categoria EP

il personale inquadrato nella categoria D in possesso alternativamente:

- diploma di laurea previsto per l'accesso dall'esterno, abilitazione professionale idonea all'iscrizione ad un ordine professionale o particolare qualificazione professionale espressamente prevista nel bando, nonchè un'anzianità di almeno tre anni nella categoria di appartenenza;
 - diploma di scuola secondaria superiore di II° grado e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria di appartenenza o nella ex qualifica ivi confluita. Si intende per particolare qualificazione professionale il possesso di competenze certificate (diplomi di specializzazione o perfezionamenti, dottorato di ricerca, master, incarichi speciali, eccetera) relative alla specifica professionalità richiesta.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
 4. I vincitori delle procedure selettive potranno essere destinati a strutture diverse da quelle dove gli stessi prestino servizio alla data della selezione, per le esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Art. 6

Esami

1. Le prove concorsuali, nelle materie indicate nel bando di concorso, volte ad accertare la preparazione dei candidati sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo, consistono:
 - a) per l'accesso alle categorie C e D, in una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico, eventualmente da svolgere anche in forma di risposte sintetiche a quesiti, ovvero scelta tra una pluralità di risposte predeterminate, ed in una prova orale;
 - b) per l'accesso alla categoria EP, in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale;
2. La prova orale è mirata ad accertare oltre alle conoscenze specialistiche, anche le qualità attitudinali necessarie al posto da ricoprire.
3. Nel corso delle prove orali sarà accertata la conoscenza dell'informatica e di una lingua straniera come previsto nei rispettivi Bandi.
4. Le prove scritte e le prove orali si intendono superate con un punteggio non inferiore a 21/30.

Art. 7

Valutazione dei titoli e delle prove

1. La Commissione attribuisce ai titoli, alla prova scritta ed al colloquio un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti :
Titoli: punti 30
Prova scritta: punti 30
Colloquio: punti 40
2. Sono ammessi a valutazione i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. I titoli conseguiti in data successiva, anche se certificati, non sono oggetto di valutazione. Sono ammessi a valutazione le seguenti categorie di titoli:

Anzianità di servizio maturata. L'anzianità non è valutata se il dipendente è incorso, nel biennio immediatamente precedente alla data di scadenza di presentazione delle domande previste dal bando, in una sanzione più grave della censura;

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità desumibili dal curriculum documentato, presentato dal candidato;

Titoli culturali.

3. La prova scritta si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo pari a 28/40 punti.

4. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, dal voto conseguito nella prova scritta e del voto riportato al colloquio.

Relativamente ai titoli occorre in particolare distinguere:

per l'accesso alla categoria C

Anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria B ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite, fino ad un massimo di **punti 15**, così distribuiti:

- per ciascun anno di servizio, **punti 1**;
- per ciascuna frazione pari o superiore a 6 mesi, **punti 0,5**.

Le frazioni inferiori a 6 mesi non sono computate. Il punteggio sarà attribuito solo per gli anni di servizio eccedenti quelli relativi all'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso.

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, fino ad un massimo di punti **8**, così distribuiti:

- formazione certificata e pertinente alla partecipazione a corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, a convegni e seminari, anche esterni all'Amministrazione, se attinenti all'attività svolta dal dipendente: **massimo punti 3**;
- esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente: **massimo punti 4**;
- superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quelle di appartenenza : **massimo punti 1**;

Titoli culturali fino ad un massimo di **punti 7**, così distribuiti:

- da 36/60 a 48/60 (ovvero da 60/100 a 80/100): **punti 2**;
- da 49/60 a 54/60 (ovvero da 81/100 a 90/100): **punti 3**;
- da 55/60 a 59/60 (ovvero da 91/100 a 99/100): **punti 4**;
- 60/60 (ovvero 100/100): **punti 5**;
- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria immediatamente superiore (diploma di laurea o equipollente): **massimo punti 2**;

per l'accesso alla categoria D

Anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria C ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite, fino ad un massimo di **punti 15** così distribuiti:

- per ciascun anno di servizio, **punti 1**;
- per ciascuna frazione pari o superiore a 6 mesi, **punti 0,5**.

Le frazioni inferiori a 6 mesi non sono computate. Il punteggio sarà attribuito per gli anni di servizio eccedenti quelli relativi all'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso. Il servizio maturato nella categoria inferiore a quella di appartenenza ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite è valutato al 50%.

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, fino ad un massimo di **punti 8**, così distribuiti:

- formazione certificata e pertinente alla partecipazione a corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, a convegni e seminari, anche esterni all'Amministrazione, se attinenti all'attività svolta dal dipendente: **massimo punti 2;**
- incarichi formalmente conferiti con provvedimento del Rettore, del Direttore Amministrativo o dagli organi collegiali di vertice dell'Ateneo, portati regolarmente a compimento: **massimo punti 3;**
- attività di docenza in convegni, seminari di studio e corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione di appartenenza o da altri Enti: **massimo punti 1;**
- esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente: **massimo punti 1;**
- superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quelle di appartenenza : **massimo punti 1;**

Titoli culturali fino ad un massimo di **punti 7**, così distribuiti:

- da 66/110 a 100/110: **punti 2;**
- da 101/110 a 105/110: **punti 3;**
- da 106/110 a 110/110: **punti 4;**
- 110/110 e lode: **punti 5;**
- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria immediatamente superiore: **massimo punti 1;**
- corsi di specializzazione : **massimo punti 0,5;**
- pubblicazioni a stampa, altri titoli: **massimo punti 0,5;**

per l'accesso alla categoria EP

Anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria D ovvero nella ex qualifica ivi confluita, fino ad un massimo di **punti 15** così distribuiti:

- per ciascun anno di servizio, **punti 1;**
- per ciascuna frazione pari o superiore a 6 mesi, **punti 0,5.**

Le frazioni inferiori a 6 mesi non sono computate. Il punteggio sarà attribuito per gli anni di servizio eccedenti quelli relativi all'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso. Il servizio maturato nella categoria inferiore a quella di appartenenza ovvero nelle ex qualifiche ivi confluite è valutato al 50%.

Titoli professionali derivanti dall'esperienza lavorativa, fino ad un massimo di **punti 8**, così distribuiti:

- formazione certificata e pertinente alla partecipazione a corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, a convegni e seminari, anche esterni all'Amministrazione, se attinenti all'attività svolta dal dipendente: **massimo punti 2;**
- incarichi formalmente conferiti con provvedimento del Rettore, del Direttore Amministrativo o dagli organi collegiali di vertice dell'Ateneo, portati regolarmente a compimento: **massimo punti 3;**
- attività di docenza in convegni, seminari di studio e corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione di appartenenza o da altri Enti: **massimo punti 1;**
- esperienza professionale desumibile dal curriculum documentato del dipendente: **massimo punti 1;**
- superamento di concorsi o idoneità conseguite in concorsi per categorie o ex qualifiche superiori a quelle di appartenenza : **massimo punti 1;**

Titoli culturali fino ad un massimo di **punti 7**, così distribuiti:

- da 66/110 a 100/110: **punti 1**;
- da 101/110 a 105/110: **punti 2**;
- da 106/110 a 110/110: **punti 3**;
- 110/110 e lode: **punti 4**;
- abilitazione professionale: **massimo punti 2**;
- corsi di specializzazione : **massimo punti 0,5**;
- pubblicazioni a stampa, altri titoli: **massimo punti 0,5**.

Art.8

Modalità di certificazione dei titoli

1. I candidati comproveranno il possesso dei titoli secondo le modalità indicate nel bando.

TITOLO IV

Capo IV

Procedure concorsuali

Art. 9

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Direttore Amministrativo e, ai sensi della normativa vigente, sono formate da tre membri esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un Segretario. Esse possono essere integrate, in relazione alle specifiche caratteristiche dei posti messi a concorso, con altri membri o con esperti in possesso delle competenze relative alla selezione da effettuare.

2. I Componenti delle Commissioni sono, di norma, individuati tra i Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche, Magistrati amministrativi, ordinari, contabili, Avvocati dello Stato, Professori universitari, nonché Funzionari delle Università, designati nel rispetto delle norme dei relativi ordinamenti di settore.

3. Nessuno dei Membri della Commissione, ad eccezione del Segretario, può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.

4. Almeno un terzo dei posti di Componente delle Commissioni è riservato alle donne.

5. I Compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni, nonché all'eventuale personale addetto alla vigilanza nei concorsi, sono determinati secondo la normativa vigente.

Art. 10

Formazione ed efficacia delle graduatorie

1. Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma aritmetica dei punteggi riportati nella eventuale valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo. Essa è pubblicata nell'Albo ufficiale dell'Università, nonché inserita nel sito web dell'Ateneo.

Art. 11
Costituzione del rapporto di lavoro

1. L'Università invita i vincitori della selezione, a mezzo raccomandata a mano, alla stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la categoria cui si riferisce la selezione. Dalla data della stipula decorrono gli effetti giuridici ed economici relativi alla progressione.
2. Il dipendente non è soggetto a periodo di prova.

TITOLO V

Capo V
Norme finali e transitorie

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'Oriente per l'accesso a posti di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato nella parte relativa ai concorsi riservati.

Art. 13
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme generali disciplinanti lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di selezione nei pubblici impieghi, in particolare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università, nonché il regolamento per l'accesso dall'esterno.